

Allegato "D" al repertorio 168375 raccolta 10338

NORME DI FUNZIONAMENTO

ART.1

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione di "ACINSERVICE Società a responsabilità limitata".

ART.2

La società svolge attività di produzione di beni e servizi necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del socio Automobile Club Roma. Costituisce oggetto della società l'esercizio dei servizi di formazione alla guida e di erogazione di corsi di educazione stradale; di servizi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di tesseramento e assistenza ai soci ACI e di ogni altro servizio rivolto a facilitare l'uso dei veicoli nonché di ogni altra attività a fine strumentale o complementare. In particolare la società, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente per lo svolgimento di ogni singola attività, può:

- gestire scuole guida;
- erogare corsi di educazione stradale per bambini, giovani ed adulti nell'ambito degli istituti scolastici, di altri luoghi pubblici o nel corso di eventi e manifestazioni divulgative;
- noleggiare autoveicoli a breve e lungo termine;
- gestire parcheggi automobilistici realizzati direttamen-



te o da Regione, Provincia e Comuni e da qualsiasi altro Ente Pubblico o privato;

- gestire il deposito e la custodia di autoveicoli in parcheggi, appositamente attrezzati, realizzati in superficie o in sotterraneo o in elevazione;

- erogare servizi di consulenza ed assistenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia direttamente che in convenzione con altre agenzie o delegazioni; espletare tutte le pratiche automobilistiche connesse o anche soltanto affini all'attività motorizzata;

- riscuotere tasse automobilistiche e tributi di enti locali e fornire assistenza all'utenza;

- organizzare convegni, dibattiti, mostre e conferenze culturali e di studio e ricerca nel settore automobilistico, della circolazione stradale, della educazione e sicurezza stradale, del trasporto e della mobilità in genere;

- commercializzare prodotti, direttamente o indirettamente interessanti il settore automobilistico, l'utente automobilistico e l'appassionato di automobilismo quali veicoli in generale, nuovi e usati, apparecchi, orologi e strumenti cronometrici, stampati e adesivi, articoli da viaggio, ottici e fotografici, prodotti tessili, articoli di abbigliamento e loro accessori, scarpe e cappelleria, giochi e giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport, articoli da profumeria, apparecchi di telefonia mobile e di comunicazione in genere; curare

la gestione degli omaggi destinati ai soci ACI;

- svolgere attività editoriale sia nel campo della stampa periodica sia di libri e pubblicazioni: culturali, divulgative, informative, promozionali, nonché tecno/turistiche, afferenti il settore automobilistico, della circolazione stradale, della educazione e sicurezza stradale, trasporto e della mobilità in genere.

- curare direttamente o per conto di terzi ricerche, realizzare studi di fattibilità e progetti in genere nel territorio in ordine ai temi attinenti alla circolazione automobilistica ed al traffico nella sua più ampia eccezione;


- prestare attività di gestione, ricerca e sviluppo dei soci ACI, attraverso attività di promozione, pubblicità e marketing in genere e promuovendone gli incontri e gli scambi di interessi o culturali, utilizzando le tecniche più moderne ed avanzate;

- gestire impianti di erogazione carburanti, impianti di lavaggio, officine, carrozzerie per autovetture, motocicli e mezzi di trasporto in genere;

- fornire servizi amministrativi, contabili, di segreteria e di supporto, di consulenza tecnica, amministrativa, di marketing;

- svolgere servizi di gestione di magazzino, deposito e consegna di merci e documenti e consegna di materiale;

- prestare assistenza tecnica, stradale diretta a facilitare



tare l'uso degli autoveicoli;

- svolgere il procedimento di mediazione facoltativa od obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di circolazione stradale e di automobilismo in generale;

- gestire e realizzare centri sportivi, ricreativi nell'interesse degli automobilisti e per un migliore utilizzo del tempo libero in un contesto più ecologico e promuovere incontri anche di studio in Italia e all'Estero.

- erogare servizi di vigilanza, di sorveglianza (non armata) e di portineria.

La società infine può esercitare e mettere in essere tutte quelle altre attività complementari, connesse o soltanto affini a quelle sopra indicate inerenti alla circolazione e mobilità motorizzata.

La società, sempre in via non prevalente rispetto alla attività principale potrà:

1 - compiere tutte le operazioni commerciali, bancarie (esclusa la raccolta del risparmio), ipotecarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie ed utili, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari;

2 - prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale per obbligazioni della società medesima e comunque a fini strumentali all'oggetto sociale.

3 - assumere direttamente ed indirettamente interessenze e

partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, al solo fine del conseguimento dello scopo sociale, nel rispetto delle disposizioni dell'art.2361 del Codice Civile e nel rispetto, nell'ipotesi di partecipazione attraverso titoli nominativo al portatore, delle norme di cui alla legge 197/1991 e successiva, per quanto attiene l'intervento di intermediari abilitati e, comunque, sempre in via non prevalente rispetto alle altre attività e nei confronti del pubblico.

ART.3

La società ha sede in Roma.

Ai sensi di legge potranno istituirsi sedi secondarie, succursali e filiali in qualsiasi città d'Italia ed anche all'estero.

ART.4

La durata della società è fissata dal giorno della sua legale costituzione al 31 dicembre 2050; essa potrà essere prorogata o ridotta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART.5

Il capitale sociale è fissato in Euro 180.000,00 (centottantamila virgola zero zero), diviso in partecipazioni come per legge.

ART.6

In deroga a quanto disposto dall'articolo 2464 c.c., la delibera di aumento del capitale sociale può consentire il confe-



rimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione a favore della società, del corrispondente importo in denaro.

ART.7

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

In caso di riduzione del capitale per perdite, nell'assemblea gli amministratori devono comunque dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista dal 2 comma dell'art. 2482 bis del c.c.

ART.8

Le partecipazioni sociali son liberamente trasferibili tra soci.

Nel caso di trasferimento tra vivi della partecipazione a terzi non soci, anche a titolo gratuito, occorrerà il consenso preventivo dei soci non cedenti, oppure la seguente procedura:

il socio che intende, in tutto od in parte, cedere la propria partecipazione per atto tra vivi, deve comunicare la propria decisione all'organo amministrativo e a tutti gli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo richiesto ed il valore della partecipazione e le modalità di pagamento.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale comunicazione, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare all'organo amministrativo ed al socio che intende alienare la loro decisione.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato, pro quota, dagli altri soci.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la società.

La procedura prevista dal presente articolo non si applica nel caso di trasferimento delle partecipazioni al coniuge e ai parenti in linea retta del socio cedente, ritenendosi tale trasferimento libero da ogni limitazione.



Il trasferimento mortis causa è regolato dalle norme di legge.

ART.9

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art.2473 Codice Civile.

ART.10

Qualora sia consentito dalla legge e nelle ipotesi previste dall'articolo 2479 c.c. numeri 1, 2 e 3, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Esse sono prese col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 c.c., oppure quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art.2479 bis del c.c..

ART.11

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo mediante lettera raccomandata anche a mano spedita ai soci nel domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza o in qualunque altro modo idoneo ad as-

sicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

L'assemblea può essere convocata anche con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci, la prova della ricezione degli avvisi deve essere conservata dalla società.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nel caso di amministrazione affidata a due o più amministratori con firma disgiunta oppure congiunta, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2475 c.c., la convocazione sarà effettuata dall'amministratore più anziano di età.

L'assemblea si riunisce di massima presso la sede sociale o, in casi particolari, in altro luogo, purchè in Italia.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o videocollegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:



- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di:

- accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

- regolare lo svolgimento dell'adunanza;

- constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente .

In tutti i luoghi audio e/o videocollegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

In mancanza di regolare convocazione l'assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti od informati tutti i compo-

nenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, se nominato. L'assemblea, inoltre, sarà convocata quando ne sia fatta richiesta a norma di legge ed ogni qualvolta sia opportuno.

Il bilancio deve essere approvato almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART.12

I soci potranno essere rappresentati nell'assemblea da altri soci o da estranei in virtù di semplice delega, in conformità di legge.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in loro mancanza dal più anziano di età degli amministratori; in mancanza, l'assemblea nomina il proprio presidente a maggioranza relativa.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'assemblea sarà valida e delibererà in conformità dell'art.2479 bis codice civile.

ART.13

L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore.



Qualora particolari ragioni lo richiedano l'amministrazione può essere affidata ad un consiglio di amministrazione composto da non più di tre amministratori.

Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica per il periodo di tre anni.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dai soci all'atto della nomina del consiglio stesso.

E' esclusa la nomina di un vice presidente.

Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dal presente statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia come indicato all'articolo 11 comma 1 del D.Lgs 175/2016.

Qualora la amministrazione sia affidata ad un organo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 numero 120.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle pubbliche amministrazioni controllanti o vigilanti.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART.14

L'amministratore unico ed il consiglio di amministrazione hanno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

e gestione della società.

Qualora siano nominati più amministratori, con firma congiunta o disgiunta, i soci che procedono alla nomina possono indicare per quali atti occorra la firma congiunta o disgiunta e quali atti devono essere preventivamente autorizzati dai soci.

La firma sociale e la rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta, a seconda dei casi, all'amministratore unico od al presidente del consiglio di amministrazione o agli amministratori che la eserciteranno con le stesse modalità con le quali è stato loro attribuito il potere di amministrare.

Il Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad un solo amministratore, eventualmente attribuendo al medesimo il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della società, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dalla assemblea.

L'organo amministrativo potrà nominare uno o più procuratori, nei limiti di legge, per atti o serie di atti, fissandone la durata e le modalità.

ART.15

Il funzionamento del consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti disposizioni:



a) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno la metà dei membri o dei Sindaci effettivi, se nominati;

b) il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data , il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ed in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo via telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del Presidente, il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

c) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e, se nominati i componenti dell'eventuale organo di controllo;

d) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

e) il consiglio di amministrazione nomina un segretario,

anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

f) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta del termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

g) il consiglio di amministrazione deve sempre essere convocato per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

In ogni caso, con riferimento alle normative indicate dall'articolo 2475, quinto comma c.c., le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.



E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

ART.16

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART.17

La funzione di controllo di gestione e la funzione di revisione legale dei conti sono affidate ad un revisore legale.

ART.18

La società potrà richiedere finanziamenti infruttiferi i soci, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente, precisandosi però che i soci non sono obbligati ad effettuare tali finanziamenti contro la loro volontà.

Tali finanziamenti si intendono infruttiferi, salvo delibera contraria.

ART.19

Fermo quanto stabilito dalla legge circa la attribuzione di una quota degli utili netti a riserva ordinaria, gli utili stessi verranno, di esercizio in esercizio, ripartiti secondo le deliberazioni dei soci.

ART.20

La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione

dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

ART.21

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale, composto di tre arbitri, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, il quale dovrà provvedere alla nomina entro dieci (10) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina, sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina e deciderà in via irrituale secondo equità.

ART.22

In ogni caso di scioglimento la società verrà messa in liquidazione e l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.



Io sottoscritto Andrea De Nicola Notaio in Roma, con studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 285, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia composta di numero *Διέξ* — fogli è conforme al documento allegato sotto la lettera "D" all'atto a mio rogito in data 14 Novembre 2018, repertorio n. 168375/10338.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, 28 Gennaio 2019

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a central star and the text "ANDREA DE NICOLA" at the top and "NOTAIO IN ROMA" at the bottom.